

Messaggio aggiuntivo

numero

6463 A

data

24 gennaio 2012

Dipartimento

DECS / DFE

Concerne

Revisione parziale della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio aggiuntivo, che completa il messaggio n. 6463 del 22 febbraio 2011 tuttora all'esame della Commissione della gestione e delle finanze, vi sottoponiamo una modifica puntuale degli art. 59 e 64 LORD riferita in modo particolare alla cessazione del rapporto d'impiego per dimissioni e per limiti d'età dei docenti. Come ancora si vedrà, la LORD del 1995 su questi aspetti non è particolarmente chiara e può suscitare qualche comprensibile esitazione: al Consiglio di Stato è parso quindi opportuno proporre alcune precisazioni, peraltro sulla scorta della vecchia LORD del 1987 e dei materiali legislativi che la accompagnavano.

I. IL QUADRO DI RIFERIMENTO

1. L'art. 59 LORD disciplina le dimissioni, date per principio con un termine di preavviso di tre o sei mesi, e prevede che la cessazione del rapporto di lavoro per i docenti coincide di regola con la fine dell'anno scolastico. Da parte sua, l'art. 64 LORD regola il pensionamento per limite d'età, compreso fra i 58 (anticipato) e i 60-65 anni, disponendo che i termini di preavviso di cui all'art. 59 devono essere osservati e che, oltre i 65 anni, il rapporto d'impiego può sussistere soltanto a titolo eccezionale e nella forma dell'incarico. L'art. 64 LORD non contiene invece nessuna disposizione sul pensionamento dei docenti per limiti d'età.
2. Una norma specifica sullo scioglimento del rapporto d'impiego dei docenti per limite d'età era prevista invece dalla pregressa LORD del 24 novembre 1987 (art. 37 cpv. 1 lett. b) e finanche dalla vecchia legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 (art. 14 cpv. 2). Queste disposizioni precisavano entrambe che il rapporto contrattuale cessava per i docenti il 31 agosto dell'anno di compimento dei 65 anni di età e la LORD del 1987 prevedeva altresì che il dipendente con almeno 30 anni di servizio e 60 anni di età compiuti aveva il diritto di essere collocato a riposo (art. 37 cpv. 2)¹. Anche le cessate leggi del 1954 (art. 13 cpv. 3) e del 1987 (art. 38 cpv. 3), alla stregua di quella del 1995, stabilivano entrambe che la cessazione del rapporto d'impiego dei docenti per dimissioni doveva coincidere di regola con la fine dell'anno scolastico.

¹ Come ben si rileva nei materiali legislativi, il rapporto d'impiego dei docenti – almeno per principio - non può terminare infatti nel corso dell'anno scolastico, poiché ciò potrebbe pregiudicare la continuità dell'insegnamento (messaggio 3201 del 30 giugno 1987, pag. 14 ad art. 37).

Le ragioni per cui l'art. 64 LORD 1995 non abbia ripreso questa disposizione non sono note né risultano peraltro dai lavori preparatori (messaggio 4279 del 12 agosto 1994, pag. 23 ad art. 58 e pag. 24 ad art. 63): ciò non toglie tuttavia che, anche sotto il regime della vigente legge, il rapporto d'impiego dei docenti cessi sempre di regola il 31 agosto, considerato come fine dell'anno scolastico (art. 59 cpv. 4 LORD), che il limite massimo di pensionamento a 65 anni valga per tutti, impiegati e docenti (art. 64 cpv. 1), ma che quest'ultimi - ove compiano i 65 anni prima del 31 agosto - debbano concludere almeno per principio l'anno scolastico nell'interesse preminente della scuola.

3. L'art. 64 LORD contiene peraltro un'ulteriore incongruenza. Per andare in pensione a 65 anni, il dipendente non deve dare la disdetta nei termini previsti dall'art. 59: il pensionamento per raggiungimento del limite massimo di età interviene infatti *ope legis*. Pacifico è per contro l'obbligo di rispettare i termini di preavviso per sciogliere il rapporto di lavoro prima del compimento dei 65 anni: in questo caso, il dipendente deve dare in realtà le dimissioni conformemente all'art. 59 LORD.

II. LE MODIFICHE PROPOSTE

Art. 59 cpv. 4 (modifica)

⁴Il rapporto d'impiego dei docenti cessa di regola il 31 agosto; le eccezioni sono stabilite dal regolamento.

Nell'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, il legislatore cantonale considera da sempre la fine dell'anno scolastico, estensivamente, al 31 agosto: questa *fine* dell'anno scolastico non corrisponde tuttavia alla *chiusura* dell'anno scolastico, stabilita dalla legge della scuola verso la metà di giugno o a fine giugno (art. 15). Per eliminare qualsiasi malinteso ed uniformare il termine di cessazione effettiva del rapporto d'impiego dei docenti per limite d'età, da un lato, e per dimissioni, dall'altro, viene fatto riferimento in ambo i casi alla scadenza del 31 agosto.

Le eccezioni che verranno disciplinate in via regolamentare sono conseguenti alla presenza nell'ordinamento scolastico di docenti e di operatori specializzati², il cui contratto di lavoro non termina necessariamente a fine agosto, bensì nel corso del mese di agosto. Ove questi collaboratori dovessero dimettersi o rinunciare alla carica, fa stato la scadenza effettiva del rapporto d'impiego, mentre che nel caso di pensionamento prima dei 65 anni d'età il loro contratto può essere prolungato fino al termine del mese di agosto. In tal modo, anche per questi collaboratori non si creano particolari problemi amministrativi, essendo allineati la scadenza del rapporto di lavoro e l'inizio del diritto alla pensione (1° settembre).

Art. 64 (modifica)

¹Il rapporto d'impiego cessa per limite d'età fra i 60 e i 65 anni.

²Il dipendente che ha compiuto i 58 anni di età ha il diritto di chiedere il collocamento a riposo anticipato ai sensi dell'art. 23 Lcpd.

² Ai sensi dell'art. 79b del disegno di legge che accompagna il messaggio n. 6463.

³Il rapporto d'impiego cessa in ogni caso nell'anno di compimento dei 65 anni:

- a) per gli impiegati alla fine del mese in cui raggiungono questo limite di età;
- b) per i docenti il 31 agosto.

⁴Per sciogliere il rapporto d'impiego prima del compimento dei 65 anni di età devono essere osservati i termini di preavviso prescritti dall'art. 59.

⁵Il rapporto d'impiego può sussistere oltre i 65 anni solo a titolo eccezionale, nella forma dell'incarico, ritenuto un limite massimo di 70 anni di età.

Questa modifica toglie innanzitutto l'incongruenza contenuta oggi nell'art. 64 cpv. 1 LORD: i termini di disdetta - di tre o sei mesi - dell'art. 59 devono infatti essere osservati soltanto se il dipendente vuole essere collocato a riposo prima del compimento del 65mo anno di età: a 65 anni il pensionamento interviene, come s'è visto, *ope legis* e il rapporto di lavoro può semmai sussistere soltanto alle condizioni stabilite dal capoverso 5.

Per il resto, questa modifica riguarda esclusivamente coloro che vanno in pensione a 65 anni. Ora, se per gli impiegati il pensionamento interviene alla fine del mese in cui compiono gli anni, per i docenti si presentano due possibili scenari:

- per quelli nati fra settembre e dicembre, il pensionamento subentra a fine agosto dell'anno di riferimento e quindi in anticipo rispetto alla data di compimento del 65mo anno di età;
- per quelli nati nel periodo gennaio-agosto dell'anno in cui compiono i 65 anni, il collocamento a riposo interviene alla fine dell'anno scolastico, estensivamente fissata al 31 agosto, e questo per assicurare la continuità didattica: questi docenti rimangono pertanto in carica alcuni mesi, per motivi preminenti d'interesse pubblico, anche dopo il compimento dei 65 anni di età.

Resta invece acquisita - per i docenti che vogliono sciogliere il rapporto d'impiego prima dei 65 anni o che vogliono chiedere il collocamento a riposo anticipato ai sensi dell'art. 23 Lcpd - la conclusione della loro attività con la fine dell'anno scolastico, ovvero al 31 agosto dell'anno di pensionamento, e pure acquisita in questa evenienza rimane l'osservanza dei termini ordinari di preavviso di cui all'art. 59 LORD.

III. CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni che precedono, vi invitiamo ad approvare le modifiche di legge proposte con il presente messaggio aggiuntivo, integrandole con quelle che accompagnano il messaggio n. 6463 del 22 febbraio 2011.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, L. Sadis
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

**sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995;
modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio aggiuntivo 24 gennaio 2012 n. 6463A del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 è modificata come segue:

Articolo 59 cpv. 4

⁴Il rapporto d'impiego dei docenti cessa di regola il 31 agosto; le eccezioni sono stabilite dal regolamento.

Articolo 64

¹Il rapporto d'impiego cessa per limite d'età fra i 60 e i 65 anni.

²Il dipendente che ha compiuto i 58 anni di età ha il diritto di chiedere il collocamento a riposo anticipato ai sensi dell'art. 23 Legge sulla Cassa pensioni.

³Il rapporto d'impiego cessa in ogni caso nell'anno di compimento dei 65 anni:

- a) per gli impiegati alla fine del mese in cui raggiungono questo limite di età;
- b) per i docenti il 31 agosto.

⁴Per sciogliere il rapporto d'impiego prima del compimento dei 65 anni di età devono essere osservati i termini di preavviso prescritti dall'art. 59.

⁵Il rapporto d'impiego può sussistere oltre i 65 anni solo a titolo eccezionale, nella forma dell'incarico, ritenuto un limite massimo di 70 anni di età.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.